

## Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio.

di **Pasquale Iovino**

**Sommario.** 1. Le criptovalute: qualificazione giuridica e protocollo *Blockchain*. - 1.1. Le criptovalute come prodotto finanziario. - 1.2. La fiscalità nelle transazioni in criptovaluta. - 1.3. Il concetto di *stablecoin*. - 2. Le fasi del riciclaggio di proventi illeciti. - 2.1. L'attività di *coin mixing* nella fase di *layering*. - 2.2. Il *demixing* e tipologie di *Internet Protocol*. - 3. Il sequestro di un *wallet*: tipologie e modalità operative. - 4. Novità legislative nazionali in materia di valute virtuali.

### 1. Le criptovalute: qualificazione giuridica e protocollo *Blockchain*.

Per *crypto-assets*, come ad esempio Bitcoin o altre *Altcoin*<sup>1</sup>, meglio conosciuti come "valute virtuali", sono da intendersi, come introdotto dalla Direttiva UE 2018/843 del 30 maggio 2018, all' art. 1 lett. (d), "rappresentazioni di valore digitale non emesse o garantite da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legate a una valuta legalmente istituita, che non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta, ma sono accettate da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e possono essere trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente"<sup>2</sup>. Trattasi di *digital tokens* basati su un protocollo *blockchain* che sia: 1) *open-source* (il codice è accessibile a tutti e può essere oggetto di lettura, modifiche, copia e scambio); 2) *permissionless* (l'accessibilità al *network* non può essere limitata); 3) *no-censorship* (una transazione già validata non potrà essere impedita); 4) *irreversible* (ogni transazione è irreversibile ed è identificata da un codice *hash* univoco); 5) *pseudonymous* (agli utenti non è richiesto di farsi preventivamente identificare); 6) *fungible* (i *digital tokens* sono tutti uguali ed ugualmente spendibili); 7) *limited* (l'offerta di gettoni digitali è limitata dal protocollo e non può essere modificata: limitata sia nel ritmo di espansione, sia nel numero massimo che si avrà al termine del processo di produzione. Ad esempio, con riferimento ai Bitcoin, non ne potranno essere prodotti più di 21 milioni. L'idea originaria dell'ideatore del Bitcoin è stata quella di prevedere un algoritmo che riuscisse a produrre circa 50 Bitcoin ogni dieci minuti: ogni quattro anni avviene il cosiddetto *halving* di Bitcoin, ovvero un dimezzamento dell'estrazione dei blocchi che proseguirà fino al 2140, anno

---

<sup>1</sup> Litecoin, Ethereum, Dash, Monero.

<sup>2</sup> La definizione di "valuta virtuale" è stata recepita nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 90/2017 (art. 1, comma 2, lett. qq).



in cui si arriverà ad un milionesimo di Bitcoin, quantità quest'ultima considerata indivisibile e che vedrà il raggiungimento del limite massimo di Bitcoin esistenti)<sup>3</sup>.

La *Blockchain* si basa su una *Distributed Ledger Technology*, che letteralmente significa "registro distribuito". E' un sistema nel quale tutti i nodi di rete detengono la stessa copia di un *database*, il quale è suscettibile di lettura e modifiche da parte dei singoli nodi. Diversamente da quanto avviene nei *Distributed Database*, dove i nodi che possiedono una copia del *database* lo possono liberamente consultare ma per apportarvi modifiche devono passare da un ente centrale, nei *Distributed Ledger* le modifiche vengono apportate tramite algoritmi di consenso. Difatti le criptovalute che vengono messe in circolazione sono in formato *proof of work* (POW), ancora oggi l'algoritmo di consenso più utilizzato e la naturale evoluzione del vecchio sistema *hashcash*, un meccanismo di convalida dei blocchi della *blockchain* in grado di impedire il verificarsi di fenomeni di *double spending*.

L'impossibilità di ricondurre le criptovalute allo status giuridico di valuta o moneta è resa evidente dal fatto che esse:

- non hanno corso legale (in virtù del pacifico riconoscimento della liceità delle criptovalute, è corretto, piuttosto, sottolineare la loro natura a-legale, ossia di strumento di scambio convenzionale che trova la propria legittimazione sul patto fiduciario degli aderenti al sistema. In merito si segnala che il 7 settembre 2021 El Salvador è diventato il primo Paese al mondo in cui il Bitcoin ha acquisito corso legale accanto alla moneta nazionale, il dollaro);
- non possono fungere da mezzo di scambio in quanto frutto di accordi meramente convenzionali tra privati e che, seppur in crescita, godono ancora di scarsa diffusione tra il pubblico;
- sia per i costi transazionali che per l'alta volatilità dei tassi di cambio, non possono assurgere alla funzione di "riserva di valore" o "unità di conto". Il Bitcoin, di fatto, è privo di valore intrinseco: il suo prezzo è legato al numero di persone che accetta il rischio di investimento. Se tale numero scendesse fino ad annullarsi, il valore investito in Bitcoin si dissolverebbe.

Vani sono risultati anche i tentativi di ricondurre le criptovalute alla categoria dei beni giuridici, sia materiali che immateriali, di cui all'art. 810 c.c., in quanto prive del carattere della materialità (le criptovalute difatti non hanno consistenza se non limitatamente alla chiave privata, una sequenza alfanumerica indicata su un *wallet* e che consente di spendere i Bitcoin associati all'*internet protocol* corrispondente) e della tipicità (non si può, infatti, vantare un diritto su un bene immateriale se quest'ultimo non è espressamente previsto come tale dalla legge).

---

<sup>3</sup> CAPONERA E GOLA, *Aspetti economici e regolamentari delle "cripto-attività"*, in *Banca d'Italia.it*, 2019, p. 9.

### **1.1. Le criptovalute come prodotto finanziario.**

Diversa sorte ha ricevuto, invece, la qualificazione delle criptovalute come prodotto finanziario *ex art. 1, lett. u, T.U.F.*<sup>4</sup>, intese come *“ogni altro investimento di natura finanziaria”*, per meglio dire qualsiasi investimento che abbia un'intrinseca prospettiva futura di guadagno e non sia finalizzato al mero godimento (investimento di consumo). Con due importanti pronunce del 2017<sup>5</sup>, la CONSOB ha riconosciuto lo *status* giuridico di strumento finanziario alle criptovalute al ricorrere di un triplice requisito:

- che vi sia impiego di capitale;
- che l'investimento abbia finalità speculativa (prospettiva di rendimento futuro);
- che vi sia assunzione del rischio legato all'investimento.

Alla compresenza dei menzionati requisiti, l'acquisto di *crypto-assets* assume la veste di investimento di natura finanziaria e, a seconda che abbia ad oggetto prodotti finanziari comunitari o meno, la negoziabilità degli stessi sarà subordinata alla preventiva comunicazione alla Consob e alla pubblicazione di un prospetto, così come disciplinato dall'art. 94 T.U.F.. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte<sup>6</sup>, la quale, nel tentativo di qualificarne giuridicamente la natura, ha inteso precisare che *“ove la vendita di Bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti T.U.F. (la CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo della tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166 comma 1 lett.c) T.U.F. (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento).”*

### **1.2. La fiscalità nelle transazioni in criptovaluta.**

In ambito nazionale, la Direzione Regionale Lombardia, con l'interpello 956-39/2018 e nel solco della risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016, ha assimilato le valute virtuali a quelle estere, configurando – in tema di redditi delle persone fisiche – l'applicabilità dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter, T.U.I.R.<sup>7</sup>, in virtù del quale verranno tassate le plusvalenze relative a valute estere oggetto di cessione a termine o rinvenienti da depositi o conti correnti, a condizione che, nel periodo d'imposta in cui sono realizzate, la giacenza calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del

---

<sup>4</sup> D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>5</sup> Delibere del 20 aprile 2017 e del 6 dicembre 2017, n. 19968 e 20207.

<sup>6</sup> Cass. Pen., sez. II, 31 novembre 2021, n. 44337.

<sup>7</sup> D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

periodo di riferimento sia superiore ad euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. In virtù di tale assimilazione alle valute estere, le attività di *exchange* e di intermediazione di valute tradizionali con Bitcoin saranno esenti ai fini IVA, ai sensi dell'art.10 del Testo Unico IVA<sup>8</sup> ma, se svolte in modo continuativo e abituale, saranno assoggettabili a tassazione IRES ed IRAP.

In merito si era già espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>9</sup> che, nel tentativo di qualificarne giuridicamente la natura, aveva previsto un regime di esenzione ai fini IVA di tutte quelle transazioni di trasformazione di valuta tradizionale in valuta virtuale e viceversa.

### **1.3. Il concetto di *stablecoin*.**

Diversamente da quanto detto per i Bitcoin e le altre criptovalute, le *stablecoin* sono valute che, pur in formato digitale, vincolano il proprio andamento di prezzo ad un'attività o *asset* sottostante considerato stabile (molte volte una moneta fiat, ma anche petrolio o preziosi) mediante un sistema di ancoraggio valutario o tasso di cambio fisso, così minimizzando la tendenza deflazionistica che invece è tipica della maggior parte delle criptovalute: l'incremento di valore giornaliero, infatti, non è efficacemente supportato dagli incentivi di spendita delle stesse. Ciò rende le criptovalute riserve di pagamento inefficienti, in quanto non riescono a mitigare il rischio di illiquidità, condizione nella quale, volendo spenderle, si è impossibilitati a convertirle in beni o servizi.

L'esperienza di *Tether* (USDT), un *token* creato nel 2014 ancorato con rapporto 1:1 al dollaro USA e ancora oggi la *stablecoin* più usata al mondo, mette in evidenza che il futuro dei sistemi di pagamento è destinato a registrare una progressiva digitalizzazione monetaria, facendo forza sulla consapevolezza che le *stablecoin* conservano tutte quelle caratteristiche che rendono funzionale il denaro: possono rappresentare, allo stesso tempo, un idoneo mezzo di scambio, una riserva di valore affidabile (in quanto minimizzano il rischio di svalutazione) e un'unità di conto.

Sulla stessa lunghezza d'onda viaggia il progetto della *stablecoin Libra*, poi rinominata *Diem*, lanciato un paio di anni fa da Facebook e che si sarebbe dovuto realizzare compiutamente entro la fine del 2021. Un *token* ancorato con rapporto 1:1 al dollaro americano la cui regolamentazione, tuttavia, desta ancora troppi dubbi: dalla possibilità di prevedere, in una fase iniziale, una cerchia ristretta di utilizzatori, alla limitazione dei prodotti e servizi negoziabili, fino ad arrivare ai crescenti rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui si espone un settore ancora troppo poco "navigato".

---

<sup>8</sup> D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

<sup>9</sup> C.G.U.E., sez. V, 22 ottobre 2015, causa C-264/14.

## 2. Le fasi del riciclaggio di proventi illeciti;

Il riciclaggio di proventi illeciti si configura come reato a fattispecie composta. La letteratura, in tal senso, è concorde nel distinguere tre fasi del riciclaggio: *placement*, *layering* e *integration*.

La fase di *placement* consiste nell'immettere i proventi illeciti nel circuito finanziario o bancario. Senza ombra di dubbio rappresenta la fase più delicata del processo, in quanto gli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio<sup>10</sup> cui sono soggetti gli intermediari finanziari e non, potrebbero portare all'attivazione di *red flags* che, a loro volta, determinerebbero l'inoltro di una segnalazione per operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria, con il successivo blocco dei fondi o sospensione dell'operazione stessa. Tale immissione può avvenire nei modi più disparati: si pensi, a titolo esemplificativo, alle tecniche di *smurfing* o *structuring*, che consistono nell'effettuare numerosi e piccoli depositi di denaro contante al fine di eludere le soglie di rilevazione da parte degli istituti di credito, oltre le quali scatterebbero gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta.

Nella fase di *layering* o stratificazione, il riciclatore esegue una serie indefinita di operazioni finalizzate a celare o allontanare il provento immesso nel sistema finanziario dalla sua origine delittuosa, ciò anche mediante innovativi sistemi di trasferimento di valore (si pensi, ad esempio, alle transazioni *automated clearing house* oppure all'utilizzo di *hawala*, un sistema informale di trasferimento di valore alternativo al normale canale bancario).

L'ultima fase del riciclaggio, definita *integration*, prevede il reinserimento dei proventi illeciti, ormai ripuliti, nel circuito dell'economia legale.

### 2.1. L'attività di *coin mixing* nella fase di *layering*;

La crescente necessità da parte dei riciclatori di celare la propria identità sia nella fase di investimento che di disinvestimento di proventi di origine illecita convertiti in *crypto-assets*, ha fatto sì che gli stessi si rivolgessero a gestori di investimenti finanziari e trasferimento di denaro in criptovaluta i quali, attraverso l'attività di *coin mixing*, riescono a garantire l'assoluto anonimato soprattutto nei confronti delle autorità di vigilanza.

L'attività di *coin mixing*, così chiamata perché eseguita mediante gestori di servizi chiamati *mixers* o *tumblers*, riesce a perseguire tale scopo mediante la "confusione" delle somme in criptovaluta inviate dal cliente per il trasferimento al destinatario, somme che vengono "mescolate" con quelle inviate da altri clienti in modo tale che il transito tramite la *blockchain* perda la sua tracciabilità. Ogni transazione inviata, quindi, verrà scomposta in un numero indefinito di parti, ed ognuna di queste andrà a ricostruire il valore in uscita per ogni singolo beneficiario. Il beneficiario finale della transazione, a sua volta, entrerà in possesso del valore trasferito ma non sarà più in grado

---

<sup>10</sup> D. Lgs. 231/2007.

di riconoscerne l'origine, in quanto tale valore risulterà essere la somma di un numero indefinito di micro transazioni inviate da un numero altrettanto indefinito di utenti. I gestori di tali servizi riescono a processare le criptovalute in entrata e in uscita dissociando la connessione tra il *wallet* da cui le somme provengono (*gateway*) e quello di destinazione (*withdrawing*), rendendo il più delle volte impossibile ricostruire il "*paper trail*", ossia la parte che conduce a ritroso, passaggio dopo passaggio, all'origine del valore trasferito.

## **2.2. Il *demixing* e tipologie di *Internet Protocol*;**

L'attività di *coin mixing*, come riportato in precedenza, è finalizzata a garantire l'anonimato del materiale esecutore di un trasferimento in criptovaluta, ovvero a rendere difficile l'individuazione dell'indirizzo IP (*internet protocol*) identificativo della connessione mediante la quale la transazione è stata eseguita e il rispettivo intestatario.

L'attività di *demixing*, particolarmente complessa e non sempre efficace, si prefigge l'obiettivo di ricostruire a ritroso il percorso seguito da ogni singola transazione. Ciò avviene mediante lo sviluppo di *script* che, per ogni indirizzo di deposito fornito ed il relativo numero di micro transazioni in uscita, consentono di:

- individuare la transazione di deposito nel *database*;
- dalla transazione di deposito esaminare tutte le transazioni di invio avvenute nei giorni precedenti;
- filtrare tutte le transazioni *demixate*, interne o irrilevanti, registrate negli stessi giorni;
- filtrare tutte le transazioni troppo elevate in base alla commissione.

A questo punto lo *script* dovrebbe restituire come risultato una serie di *input* inviati dai possibili esecutori della transazione in questione e calcolare tutti i *set* di *output* che potrebbero costituire il valore della transazione in uscita sul *wallet* di destinazione.

Tuttavia, anche qualora l'esito dell'attività di *demixing* delle transazioni in criptovaluta porti all'individuazione degli indirizzi IP, questi ultimi potrebbero essere "protetti" da sistemi di occultamento dei reali indirizzi con modalità tipiche del "*dark web*" (TOR o VPN). Per tali indirizzi non è generalmente possibile addivenire all'identificazione del reale utilizzatore.

Qualora le operazioni siano realizzate mediante IP non mascherati, sarà certamente possibile acquisire dai gestori di telefonia i *file* di *log* attraverso cui identificare le utenze che vi sono associate e, tendenzialmente, il cliente o il beneficiario dell'operazione. L'acquisizione presso i gestori di telefonia deve essere necessariamente disposta dall'autorità magistratuale mediante decreto di acquisizione dei tabulati di traffico telematico ex art. 132 commi 1 e 3 D. Lgs. 196/2003<sup>11</sup>. I gestori di telefonia, come previsto dalla stessa

---

<sup>11</sup> Modificato dal D.L. 149/05, convertito nella L. 155/2005.

disposizione normativa, sono tenuti a conservare i dati relativi al traffico telematico per dodici mesi dalla data di comunicazione. Non potranno, di conseguenza, essere richiesti agli stessi gli estremi identificativi degli indirizzi IP relativi a transazioni avvenute in data antecedente agli ultimi 12 mesi dalla data della richiesta.

Un indirizzo IP può essere statico, dinamico, pubblico o privato. La staticità o dinamicità dell'*internet protocol* non pregiudica l'individuabilità dell'utente a cui è stato assegnato: l'unica differenza, infatti, che esiste tra i due, è che l'IP statico non cambia finché non viene modificato manualmente dall'*Internet Service Provider* (ISP), anche qualora vi siano state molteplici connessioni alla rete in un ampio arco temporale; diversamente, un IP dinamico, che viene configurato su dispositivi mediante il protocollo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), cambierà ad ogni connessione alla rete da parte dell'utente.

Diverso è invece il discorso da fare per gli IP pubblici e privati: mentre i primi consentono ad un dispositivo la visibilità nella rete informatica mondiale, i secondi sono necessari per identificare singolarmente tutti quei dispositivi che necessitano di utilizzare quella rete informatica. Dal punto di vista investigativo, non poter disporre degli IP privati vanificherebbe la possibilità di individuare compiutamente il reale utilizzatore della connessione, in quanto lo stesso risulterebbe schermato dall'IP pubblico.

Ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal numero limitato di indirizzi IP disponibili: per ovviare a tale problematica, soprattutto in quei Paesi che hanno meno spazio di indirizzamento IP allocato pro-capite, gli ISP hanno aderito al sistema NAT (*Network Address Translation*), un processo specifico che consiste nel rimappare un singolo indirizzo IP in un altro indirizzo IP, spesso pubblico, modificando le informazioni di rete e le informazioni sugli indirizzi che si trovano nell'intestazione IP dei pacchetti di dati. Attraverso tale sistema, questi indirizzi privati vengono tradotti in un indirizzo IP pubblico quando le richieste in uscita dai dispositivi di rete vengono inviate a Internet, con la conseguenza che nello stesso momento potrebbero esserci più dispositivi identificati dallo stesso indirizzo IP pubblico, circostanza che rende difficoltosa alle autorità l'individuazione del reale utilizzatore della connessione.

### **3. Il sequestro di un *wallet*: tipologie e modalità operative.**

In mancanza di un'autorità centrale che possa fornire informazioni attendibili o garantire la conservazione di quanto si vuole sequestrare, le modalità operative da seguire in sede di sequestro di un *wallet* sono affidate alla consolidata prassi operativa adottata dalla polizia giudiziaria. Le tipologie di sequestro cui può essere sottoposto un *wallet* sono il sequestro conservativo (artt. 316 e ss. c.p.p), finalizzato a garantire il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e di eventuali risarcimenti danni; il

sequestro preventivo (artt. 321 e ss. c.p.p), per impedire che *“la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”*; e il sequestro probatorio (artt. 253 e ss. c.p.p.), finalizzato all’acquisizione del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti.

Qualunque sia la tipologia di sequestro da eseguire, non cambiano gli accorgimenti da adottare al fine di garantirne l’efficacia: potrebbe non bastare, infatti, sottoporre a sequestro il dispositivo su cui è conservato il *wallet* o effettuare una copia forense (l’indagato potrebbe, in sede di riesame, ottenerne il dissequestro o potrebbe detenere un *backup*), così come sicuramente non basterà cambiare la *password* del *wallet* o copiarne le chiavi private.

Allo stesso modo, non è consigliabile, in sede di sequestro, richiedere la conversione dei *crypto-assets* in moneta legale e procedere, successivamente, al deposito delle somme presso il Fondo Unico Giustizia: la conversione immediata, se da un lato tranquillizza sotto il profilo della conservazione e dell’aleatorietà del valore delle criptovalute, può, in caso di esito negativo dell’*iter* processuale, essere motivo di doglianza da parte dell’indagato (qualora il valore della criptovaluta avesse, nel frattempo, subito un rialzo e si fosse registrato, per effetto del sopravvenuto sequestro, un mancato guadagno).

La corretta procedura da adottare, eseguita da un consulente informatico opportunamente nominato, prevede la creazione di un apposito *paper wallet* su cui trasferire le criptovalute da sottoporre a sequestro. All’atto del trasferimento, è opportuno documentare la quantità di valuta virtuale trasferita nonché il valore di cambio medio ed il controvalore in moneta legale, in quanto qualsiasi variazione in eccesso del controvalore, sopravvenuta durante la fase procedimentale e processuale, potrebbe essere oggetto di un successivo provvedimento di sequestro, anche di diversa tipologia rispetto a quello già eseguito.

All’atto della conversione delle criptovalute in moneta legale, a richiesta del Pubblico Ministero procedente, le somme saranno versate al Fondo Unico Giustizia, nell’attesa che si esaurisca l’*iter* processuale.

#### **4. Novità legislative nazionali in materia di valute virtuali.**

In mancanza di una chiara disciplina comunitaria in materia, sul piano nazionale il legislatore ha cercato di mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connessi all’utilizzo delle valute virtuali introducendo, tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, con l’art. 1, comma 2, lett. ff) del D. Lgs. 125 del 2019, attuativo della direttiva 2018/843<sup>12</sup>, *“ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo*

<sup>12</sup> V Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.

*professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale, o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute".* Per la prima volta, quindi, il legislatore riconosce gli *exchangers* e i *wallet providers* quali soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007. Per *exchangers* si intendono quei "prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e aventi corso forzoso"; per *wallet providers*, invece, soggetti che forniscono "servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali". Entrambe le categorie di soggetti dovranno procedere con gli obblighi di adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo<sup>13</sup>, se non addirittura rafforzata<sup>14</sup>, nonché della conservazione dei dati e dell'eventuale inoltro di segnalazioni per operazioni sospette. Più nel dettaglio, l'art. 8 del D. Lgs. 125 del 2019 ha previsto la loro iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli Agenti e Mediatori; ha imposto un obbligo, propedeutico all'esercizio legale dell'attività sul territorio nazionale, di comunicazione della propria operatività al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha, inoltre, assegnato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire mediante decreto le modalità e le tempistiche di comunicazione dell'avvio di tale attività sul territorio della Repubblica italiana.

In merito a quest'ultima previsione, è di pochi mesi fa la notizia dell'imminente emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo all'obbligo da parte dei prestatori di servizi di valute virtuali di comunicazione, per via telematica e con cadenza bimestrale, dei dati relativi ai clienti ed alle operazioni da questi effettuate. Tali informazioni, comprensive dei dati identificativi dei clienti e di quelli relativi all'operatività posta in essere dagli stessi, andranno a confluire in un apposito registro gestito dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)<sup>15</sup> alle quali potrà avere accesso, previa richiesta, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. In breve, l'operatività sul territorio italiano degli *exchangers* e dei *wallet providers* sarà subordinata alla previa iscrizione di questi ultimi in una sezione speciale del registro pubblico informatizzato tenuto dall'OAM, come già era stato previsto dal decreto attuativo della V direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio. Il mancato

---

<sup>13</sup> Art. 13 D. Lgs. 231/2007.

<sup>14</sup> Art. 18 D. Lgs. 231/2007.

<sup>15</sup> Tale registro dovrà essere istituito dall'OAM entro 90 giorni dalla pubblicazione del citato decreto.

ottemperamento a tale obbligo, qualificherà come abusiva l'attività esercitata sul territorio italiano dal prestatore di servizi di valute virtuali.

Tale previsione normativa consentirà alle Autorità di vigilanza del settore, nel caso di specie Consob, di intensificare i controlli sul mercato delle criptovalute.

L'art. 8 del D.Lgs. 125/2019 ha apportato modifiche anche alla legge sul monitoraggio fiscale<sup>16</sup>, prevedendo per gli intermediari, sia finanziari che non, l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle movimentazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore ad euro 15.000,00, a prescindere dal fatto che siano il frutto di un'unica operazione oppure di più operazioni frazionate ma tra loro collegate, limitatamente a quelle eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici nonché associazioni ad esse equiparate.

La normativa di settore in materia di valute virtuali, pur a seguito degli apprezzabili tentativi operati dal legislatore e descritti in precedenza, resta ancora incompiuta. Troppe, infatti, risultano essere le casistiche che sfuggono dal perimetro operativo delle norme di nuova introduzione. Il legislatore, nei prossimi anni, sarà chiamato a cercare delle soluzioni regolamentari finalizzate a garantire il monitoraggio di quelle transazioni che non si servono di *exchangers* e *wallet providers*, o di monete derivanti direttamente da attività di *mining* (processo estrattivo della criptovaluta), nonché di tutte quelle attività esercitate da prestatori di servizi di valuta virtuale "extraeuropei", questioni che potrebbero restare aperte anche a seguito del recepimento della VI Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio.

---

<sup>16</sup> D.L. n. 167/90.